

La riforma dei delitti contro la persona
Reati contro l'inviolabilità del domicilio, la tutela della vita privata e dei segreti, la libertà e la
personalità informatica

Rivelazione o impiego di segreti

A. Rossi e M. Riverditi

Art. 622 c.p. – proposta di articolato

1. Chiunque, avendo notizia per ragione del proprio stato, ufficio o arte, di un segreto, indebitamente lo rivela o lo impiega, anche per interposta persona, in modo idoneo a procurare, a sé o ad altri, un ingiusto vantaggio ovvero arrecare un danno, è punito con la reclusione fino ad un anno.
2. La pena è della reclusione fino a due anni se il fatto è commesso, anche per interposta persona, da chi ha notizia del segreto per ragione della propria professione o della funzione svolta.
3. La stessa pena si applica:
 - a) se il fatto è commesso dall'esponente bancario, anche per interposta persona, in relazione a segreti inerenti i rapporti bancari intrattenuti dal cliente, ovvero appresi nell'esercizio dell'attività bancaria;
 - b) nell'ambito di società o del gruppo al quale la stessa appartiene o di enti privati, agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci, ai liquidatori, di diritto e di fatto, a chi svolge la revisione legale dei conti, nonché a chi esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti precedentemente indicati, i quali, anche per interposta persona, rivelano o impiegano notizie sociali segrete.
4. La pena è della reclusione fino ad un anno se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati nel comma precedente.
5. Se dai fatti descritti ai commi precedenti deriva nocumento per il titolare dell'informazione coperta da segreto la pena è aumentata.
6. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Art. 623 c.p. – proposta di articolato

1. Chiunque, avendo notizia per ragione del proprio stato, ufficio o arte, di segreti commerciali o di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche, indebitamente lo rivela o lo impiega, anche per interposta persona, in modo idoneo a procurare, a sé o ad altri, un ingiusto vantaggio ovvero arrecare un danno, è punito con la reclusione fino a due anni.
2. La pena è della reclusione fino a tre anni e se il fatto è commesso, anche per interposta persona, da chi ha notizia del segreto per ragione della propria professione o della funzione svolta.
3. La stessa pena si applica nell'ambito di società o del gruppo al quale la stessa appartiene o di enti privati, agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci, ai liquidatori, di diritto e di fatto, a chi svolge la revisione legale dei conti, nonché a chi esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti precedentemente indicati, i quali, anche per interposta persona, rivelano o impiegano notizie sociali segrete.
4. La pena è della reclusione fino a due anni se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati nel comma precedente.

5. La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque, avendo acquisito in modo abusivo segreti commerciali, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto.
6. Se il fatto relativo ai segreti commerciali è commesso tramite qualsiasi strumento informatico la pena è aumentata.
7. Se dai fatti descritti ai commi precedenti deriva nocumento per il titolare dell'informazione coperta da segreto la pena è aumentata.
8. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.